

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO
TRENTASEIESIMA SEZIONE n. 92

riunita con l'intervento dei Signori:

NOCE SABRINA - Presidente

MAINIERO GIOVANNI - Relatore

FESTA CESARE ULDERICO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 97/12

depositato il 23/01/2012

- avverso la sentenza n. 64/8/11

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO

proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE TORINO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

(...)

e da

(...)

e da

(...)

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

controparte:

(...)

difeso da:

(...)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2006

- sull'appello n. 139/12

depositato il 03/02/2012

- avverso la sentenza n. 64/8/11

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

controparte:

(...)

difeso da:

(...)

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TORINO EQUITALIA NORD S.P.A.

VIA DELL'ARCIVESCOVADO 8 10121 TORINO TO

difeso da:

(...)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2006

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2007

Svolgimento del processo

Il contribuente ha fatto ricorso contro la cartella di pagamento relativa ad IVA 2006 notificata in data 15/06/2010 per la mancanza degli elementi essenziali oltre a ciò ad essa non è stato allegato l'atto richiamato (avviso di recupero) ed ha chiesto che la Commissione dichiarasse la nullità della riscossione per la mancata notificazione dell'atto presupposto nonché per non aver indicato le modalità del calcolo degli interessi in violazione dell'articolo 1283 c.c. e la illegittimità e nullità dell'iscrizione a ruolo.

L'Ufficio ha dichiarato che la cartella risulta congruamente motivata e che alla stessa non dovevano essere allegati gli atti presupposti in quanto già notificati al contribuente e che nella cartella è stato indicato il responsabile del procedimento.

L'Agente della riscossione ha sostenuto che ha utilizzato per la notifica le modalità che ha ritenuto adeguate e che la stessa è immune dai vizi di motivazione e la cartella non deve essere sottoscritta.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso e compensate le spese perché la cartella notificata al contribuente non è stata prodotta in modo conforme alle regole in quanto priva di alcuni elementi indispensabili necessari e previsti.

Nell'atto di appello l'Ufficio ha criticato la sentenza dei Giudici di prime cure per carenza di motivazione e per una radicale inidoneità ad esprimere le ragioni della decisione, in particolare nella preposizione: " non conforme alla vigente specifica normativa in quanto priva di precisi elementi indispensabili - necessari e previsti".

Ha aggiunto che la cartella è conseguenza di due atti di recupero divenuti definitivi ed incontestabili per mancanza d'impugnazione e che la iscrizione a ruolo è la conseguenza dell'avviso di recupero.

L'Equitalia ha sostenuto che vi sono tantissime sentenze del Giudice Tributario che ritengono corretta la motivazione della cartella di pagamento effettuata in ottemperanza al modello ministeriale; che l'Agente della Riscossione risulta parte estranea al processo della formazione del ruolo ed alla fornitura dei dati da riportare nella cartella, né gli è dato di sapere dei crediti iscritti a ruolo e che per tale ragione dovrebbe essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

Che la notifica è stata effettuata regolarmente e che il modello predisposto dal Dipartimento delle Entrate non prevede il requisito della sottoscrizione della cartella; che, per quanto riguarda la mancata allegazione degli atti, tale doglianza è infondata perché il contenuto della cartella riproduce esattamente il contenuto del ruolo.

Il contribuente, nelle controdeduzioni, ha sostenuto quanto già detto ai Giudici di prime cure, esibendo gli estremi di sentenze delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione per meglio avvalorare le sue pretese relative ai vari punti in contestazione.

Motivi della decisione

Questa Commissione, dopo avere esaminato accuratamente il contenuto della pratica in oggetto e dopo aver ascoltato le parti nel pubblico dibattito, ritiene che le doglianze dell'ufficio non siano da accogliere perché dall'esame della cartella di pagamento non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta e, qualora si applichi quest'ultima qual è il periodo di riferimento.

La Commissione ritiene questi elementi molto importanti per evitare delle pratiche non in linea con la legislazione vigente e sanzionate da tante sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Per quanto detto respinge le doglianze dell'ufficio e, nel contempo, ritiene che vi siano tutte le condizioni per compensare tra le parti in causa le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Torino il 10 luglio 2012.